

Testo Vigente	Versione Proposta
Articolo 25 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese. Può, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso, oppure, anche ad iniziativa del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché per visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.	Articolo 25 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese. Può, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso, oppure, anche ad iniziativa del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, per visionare, ricevere e trattare la documentazione nonché sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.